Nr. Gen.: 183
Nr. Sett.: 5

COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

SESTO SETTORE - ATTIVITA` ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Determinazione Originale del Responsabile

ASSUNTA IN DATA 06/04/2020

OGGETTO: Convenzione per l`utilizzo congiunto di n°1 Dipendente del Comune di Copertino ai sensi dell`art. 14 del CCNL del Comparto Enti Locali del 22 gennaio 2004 e dell`art. 1 comma 124 della L. 145/2018 - Proroga fino al 31 agosto 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gianvito GRECO
………………………………………………

SETTORE IV ECONOMICO E FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Lì, ***06/04/2020***

Dott.ssa Maria Rosaria PALAZZO

Copia elettronica da sito web istituzionale

OGGETTO: Convenzione per l'utilizzo congiunto di n°1 Dipendente del Comune di Copertino ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Enti Locali del 22 gennaio 2004 e dell'art. 1 comma 124 della L. 145/2018 - Proroga fino al 31 agosto 2020.

Il Responsabile del Settore IV

Visto e richiamato il Decreto C.S. n°15 del 05.03.2020 (prot. n°4784 del 05.03.2020)

Premesso che

- sono in corso le procedure per l'assunzione di un istruttore direttivo contabile di cat. D
- nell'articolazione strutturale organizzativa di questo Comune non vi sono, data la carenza di personale, figure professionali a cui affidare l'incarico di responsabile del settore finanziario

Viste

- la precedente Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n°20 del 13 febbraio 2020, con la quale, visto il parere favorevole n°3 del 12 febbraio 2020 del Revisore Unico dei Conti, si stabiliva, nelle more del completamento delle procedure concorsuali in essere e dell'approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, di procedere alla copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile di categoria D1 presso il Settore III Servizi Economico-Finanziari attivando una convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, e del *comma 124 dell'art. 1 della L. 145/2018*
- il precedente atto della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n°22 del 13 febbraio 2020, con la quale si deliberava, nelle more del completamento delle procedure concorsuali in essere, di procedere all'utilizzo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004 e del comma 124 dell'art. 1 della L. 145/2018, della dott.ssa Maria Rosaria Palazzo, dipendente a tempo pieno del Comune di Copertino, categoria giuridica D1, profilo professionale Istruttore direttivo contabile, titolare di posizione organizzativa, per n. 12 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti) a decorrere dalla stipula della convenzione tra i due enti e fino al 31/03/2020, salvo proroga, approvando apposito schema di convenzione e si stabiliva di inquadrare la suddetta dipendente nel Settore Finanziario di questo Ente con incarico di Responsabile di Settore e attribuzione della relativa posizione organizzativa, rinviandone la determinazione a successivo atto, nel rispetto dei limiti di cui al comma 6 dell'art. 17 del CCNL 21.05.2018, incaricando il Responsabile del VI Settore Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti ed imputando la spesa riveniente dal provvedimento, fissata in massimo € 2.500,00= per il periodo decorrente dalla stipula della convenzione tra i due enti e fino al 31/03/2020, sul Servizio 1.01.3.01/1 "Gestione economico/finanziaria – Personale" del Bilancio 2020 in corso di definizione

Vista la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Carmiano ed il Comune di Copertino per l'utilizzo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004 e del comma 124 dell'art. 1 della L. 145/2018, della dott.ssa Maria Rosaria Palazzo, dipendente a tempo pieno del Comune di Copertino, categoria giuridica D1, profilo professionale Istruttore direttivo contabile, titolare di posizione organizzativa, per n. 12 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti) a decorrere dalla stipula della convenzione tra i due enti e fino al 31/03/2020

Considerato, che con note prott. n°5377 del 19 marzo 2020 e n°5783 del 1 aprile 2020, il Commissario Straodinario Dott. Marcuccio per la Commissione ha richiesto al Comune di Copertino la proroga della citata Convenzione fino alla data del 31 agosto 2020 (da ultimo), motivando tale richiesta con la situazione emergenziale venutasi a creare a seguito dell'epidemia da COVID-19 che ha prodotto un significativo rallentamento dell'attività amministrativa e che ha imposto, quale misura di contenimento, la sospensione della procedura concorsuale che l'Amministrazione Comunale di Carmiano ha indetto per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile ed in considerazione del notevole impegno richiesto anche agli uffici finanziari degli Enti Comunali per dare corso a quanto previsto dall'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n°658 del 28 marzo 2020

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Copertino n°38 del 1 aprile 2020 con cui il Comune di Copertino ha autorizzato la proroga sinio a tutto il 31 agosto 2020 della Convenzione sottoscritta con il Comune di Carmiano per l'utilizzo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004 e del comma 124 dell'art. 1 della L. 145/2018, della dott.ssa Maria Rosaria Palazzo, dipendente a tempo pieno del Comune di Copertino, categoria giuridica D1, profilo professionale Istruttore direttivo contabile, titolare di posizione organizzativa, per n. 12 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti)

Ritenuto che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata

Evidenziato che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico

Precisato che la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Copertino

Preso atto della perdurante necessità dell'Ente di garantire continuità e funzionalità agli uffici finanziari, potenziando il settore in argomento attraverso l'utilizzo di una professionalità con competenze attinenti alla specificità delle attività finanziarie

Preso atto della sospensione ex lege della procedura concorsuale che l'Amministrazione Comunale di Carmiano ha indetto per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile

Visto l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, il quale prevede *che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore*

Rilevato che:

- in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed è, quindi, esclusa ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro
- sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore
- ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000
- pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14
- in base al comma 4 dell'art. 14 in esame, il dipendente, che sia già titolare di posizione organizzativa presso l'Ente di appartenenza, può essere incaricato anche di altra posizione organizzativa presso l'Ente utilizzatore a tempo parziale
- l'articolo 17, comma 6 del C.C.N.L. del 21.05.2018 rimanda, in materia di conferimento di incarichi di posizione organizzativa a personale utilizzato presso altro ente, alla disciplina contenuta negli artt. 13 e 14 del CCNL del 22.01.2004

Visto il comma 124 dell'art. 1 della L. 145/2018 il quale prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004

Rilevato che il citato comma 124 conferisce una veste legislativa alla disciplina (prima rimessa alla contrattazione collettiva) sull'utilizzo da parte degli enti locali, a tempo parziale e mediante convenzione, del personale di altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali (CCNL), autorizzando gli enti locali ad utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL purchè vi sia il consenso dei lavoratori interessati, tale utilizzo sia circoscritto a periodi predeterminati e riguardi una parte del tempo di lavoro d'obbligo; sulla base di una convenzione e acquisito il previo assenso dell'ente di appartenenza.La finalità è quella di "soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali" dell'ente locale e di assicurare "una economica gestione delle risorse". Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad apposita convenzione fra gli enti interessati, chiamata a disciplinare gli aspetti utili per il corretto utilizzo del lavoratore. Fra questi, la disposizione richiama esplicitamente la definizione del tempo di lavoro in assegnazione, il rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo e la ripartizione degli oneri finanziari. Infine, il comma aggiuntivo dispone l'applicazione, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 14 del (CCNL) 22 gennaio 2004 del comparto Regioni-autonomie locali

Visto l'art. 2 della citata Convenzione ove si prevede che *"Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Carmiano, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Copertino, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente"*

Verificata la disponibilità della dott.ssa Maria Rosaria Palazzo, in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa

Ritenuto, pertanto, in quanto incaricato degli adempimenti conseguenti alla Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n°22 del 13 febbraio 2020, di prorogare, come previsto dall'art.2 della

Convenzione sottoscritta tra i Comuni di Carmiano e di Copertino, l'utilizzo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004 e del *comma 124 dell'art. 1 della L. 145/2018,* della dott.ssa Maria Rosaria Palazzo, dipendente a tempo pieno del Comune di Copertino, categoria giuridica D1, profilo professionale Istruttore direttivo contabile, titolare di posizione organizzativa, per n. 12 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti) fino al 31/08/2020, confermandone l'inquadramento presso il Settore IV Economico-Finanziario, imputando la spesa riveniente dal presente provvedimento, fissata in un massimo € 9.500,00=, sul Servizio 1.01.3.01/1 "Gestione economico/finanziaria – Personale" del Bilancio 2020 in corso di definizione
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000
Visto il D. Lgs. n.165/2001

determina

di prorogare, per le ragioni in narrativa e per come previsto dall'art.2 della Convenzione sottoscritta tra i Comuni di Carmiano e di Copertino, l'utilizzo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004 e del *comma 124 dell'art. 1 della L. 145/2018,* della dott.ssa Maria Rosaria Palazzo, dipendente a tempo pieno del Comune di Copertino, categoria giuridica D1, profilo professionale Istruttore direttivo contabile, titolare di posizione organizzativa, per n. 12 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti) fino al 31/08/2020
Di confermare l'inquadramento della stessa presso il Settore IV Economico-Finanziario
Di imputare la spesa riveniente dal presente provvedimento, fissata in massimo € 9.500,00= sul Servizio 1.01.3.01/1 "Gestione economico/finanziaria – Personale" del Bilancio 2020 in corso di definizione
Di riservare alla competente Commissione Straordinaria ogni determinazione in merito al conferimento dell'incarico di Responsabile di Settore e all'attribuzione della relativa posizione organizzativa alla dott.ssa Maria Rosaria Palazzo
Di trasmettere il presente provvedimento

- alla Commissione Straordinaria per ogni determinazione in merito al conferimento dell'incarico di Responsabile di Settore e all'attribuzione della relativa posizione organizzativa
- al Segretario Generale
- alla dott.ssa Maria Rosaria Palazzo
- al Comune di Copertino
- all'Ufficio Risorse Umane per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i

Copia informatica da sito web istituzionale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- *UFFICIO DI SEGRETERIA* -

Visti gli atti d'ufficio,

SI ATTESTA

che copia della presente determinazione:

- Sarà affissa all'Albo Pretorio, il giorno …..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì ……

IL RESPONSABILE
Nada MIGLIETTA

……

copia elettronica da sito web istituzionale